Conto Corrente con la Post

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Giovedì, 4 dicembre 1924** — **Numero 283**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1924**.

REGIO DECRETO 6 novembre 1924, n. **1910**.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Cosenza ad applicare una tassa sul commercio temporaneo e girovago.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il regolamento per la applicazione della legge medesima approvato col Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni 25 maggio 1923 e 20 agosto 1924 della Camera di commercio e industria di Cosenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Cosenza è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già iscritti nei ruoli della imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pelliccerie, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno a 30 giorni L. 60; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre la quota indicata, L. 40;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta alla metà.

Quando trattasi di esercizi che possono ritenersi di speciale importanza sia per la quantità della merce esposta che per la entità degli affari conchiusi, la suddetta tassa può essere aumentata fino al quintuplo.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 15;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili, o di veicoli a trazione animale, L. 30;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 100.

Quando i commercianti ambulanti o girovaghi hanno depositi nel Comune e si riforniscono continuamente di merce, per cui la entità degli affari assume speciale importanza, le tasse anzidette potranno essere aumentate fino al quintuplo. Le suddette tasse si applicano nei Comuni con popolazione da 5 a 15 mila abitanti.

Art. 4.

Per i Comuni che hanno una popolazione superiore ai 15,000 abitanti o che, a prescindere dal numero degli abitanti, sono notoriamente riconosciuti come importanti stazioni climatiche, balneari e di cura, le tasse di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono raddoppiate.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e che non rientrino fra le stazioni climatiche, balneari o di cura, le tasse predette sono ridotte alla metà.

La misura della tassa di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 non dovrà, in ogni caso, oltrepassare i seguenti limiti:

a) se si tratta di commercio temporaneo, la tassa ragguagliata a ragione d'anno, non potrà superare il quadruplo dell'ammontare della imposta principale che è tenuto a pagare il commerciante stabile degli stessi articoli e della medesima importanza, in base al ruolo della imposta camerale del Comune in cui viene aperto l'esercizio temporaneo;

b) se si tratta di commercio girovago la tassa non potrà superare il doppio dell'ammontare dell'imposta principale che è tenuto a pagare il commerciante stabile degli stessi articoli e della stessa importanza, in base ai ruoli dell'imposta camerale dell'intiero distretto.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo, per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dell'imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senz'aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio, anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuano vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte.

Art. 8.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale è incaricato di approvare il regolamento per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 1. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1925**.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. **1911**.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Pisa ad applicare una tassa sul commercio temporaneo e girovago.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 50, lettera *d*), ed il successivo art. 51 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 4 giugno 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio di Pisa;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Pisa è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già iscritti nei ruoli della imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancheria di lusso, maglierie, seterie, pellicceríe, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno fino a 10 giorni, L. 20; da 10 giorni a un mese, oltre la quota suddetta, L. 10; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le due quote indicate, L. 5;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli, la tassa viene ridotta ad un terzo.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 5;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 8;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 10.

Art. 4.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti le tasse predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune del distretto camerale limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati da imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato, limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa in parola sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte ed in base alle norme contenute nell'annesso regolamento, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 2. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Pisa.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50, lettera *d*) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1911, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denunzia del suo esercizio alla Camera di commercio, ai termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni ove non ha sede la Camera, anche al rispettivo sindaco. Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso il cassiere della Camera o l'esattore comunale della corrispondente tassa stabilita nella tariffa di cui al R. decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità, di cui all'art. 1, del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denunzia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

Nel caso contemplato dall'art. 5, gli esercenti saranno diffidati o dal presidente della Camera di commercio o dal sindaco, secondo la competenza, a versare nel termine di 8 giorni dalla intimazione, la quota dovuta per tassa, multa ed aggio. Ove non si effettuasse tale versamento, il presidente della Camera trasmetterà i documenti relativi all'esattore del Comune competente perchè provveda subito agli atti esecutivi privilegiati, di cui all'art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denunzia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 10.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondate opposizioni degli esercenti saranno a loro carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione **1926**.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. **1912**.

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 5 agosto 1915, n. 1264, che autorizza la Camera di commercio e industria di Piacenza a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati;

Visto l'art. 50 lettera *a*) ed il successivo art. 51 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 15 ottobre 1924 del Commissario governativo della predetta Camera;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Piacenza è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati, in base alla seguente tariffa:

1. Per ogni certificato sia in carta da bollo che in carta libera (tranne che quelli che per disposizioni legislative e regolamentari vanno rilasciati gratis), L. 3;
2. Per ogni certificato di prezzi risultanti dalle mercuriali e dai listini ufficiali della Camera, L. 4;
3. Per ogni certificato di prezzi non risultanti dalle mercuriali e dai listini ufficiali della Camera e per la determinazione dei quali occorrono ulteriori accertamenti, L. 5;
4. Per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, appalti pubblici, licitazioni e gare, L. 5;
5. Per ogni certificato di usi e consuetudini già accertati ufficialmente dalla Camera, L. 4;
6. Per ogni certificato di usi e consuetudini non ancora accertati all'atto della richiesta, L. 10;
7. Per ogni certificato di iscrizione nei ruoli dei curatori di fallimenti, periti commerciali, mediatori ed altri eventualmente formati dalla Camera, L. 4;

8. Per ogni certificato di origine, L. 1;
9. Per il rilascio di carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio, L. 3;
10. Per ogni copia di atti della Camera o di documenti depositati nei suoi uffici, L. 3; per ogni facciata o frazione di facciata in più della prima, L. 1;
11. Per ogni visto, autenticazione e vidimazione di firma, lire 2;
12. Per visione di un atto o di un documento della Camera escluso il registro delle ditte, L. 2.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il suindicato decreto Luogotenenziale 5 agosto 1915, numero 1264, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 3 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1927.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 1913.

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Lucca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 lettera *a)* ed il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 11 ottobre 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Lucca;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industrdia di Lucca è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati, in base alla seguente tariffa:

1. Per ogni certificato d'iscrizione nel registro delle ditte e nei ruoli di tassa camerale, L. 3;
2. Per ogni certificato d'origine o visti su fatture o carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio, L. 1;
3. Per ogni certificato d'idoneità a concorrere ad aste, ad appalti pubblici ed a licitazioni e gare, L. 10;
4. Per ogni certificato di prezzi di derrate e merci, L. 5;
5. Per ogni certificato di constatazione di usi, L. 10;
6. Per ogni vidimazione o autenticazione di firma, L. 3;
7. Per copie debitamente autenticate di deliberazioni e di atti ufficiali della Camera, L. 5, più L. 0.50 per ogni pagina dopo la prima;
8. Altri certificati senza speciale indicazione, L. 3.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 4. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1928.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 novembre 1924, n. 1920.

21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 10 novembre 1924, sul decreto che autorizza una 21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per il corrente esercizio finanziario sono da autorizzare le assegnazioni occorrenti per provvedere alle seguenti spese:

a) L. 20,000, per lavori di demolizione e di ricostruzione del soffitto dell'aula magna della Regia università di Cagliari;

b) L. 20,000, per pagamento del contributo governativo nelle spese per l'erezione in Vasto di un monumento a Gabriele Rossetti;

c) L. 10,000, per ricerche di carattere storico negli archivi centrali dell'ex Monarchia austro-ungarica, in Vienna.

Poichè tali spese, dato il loro carattere, non possono essere differite, può al riguardo provvedersi, secondo la facoltà consentita dall'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, attingendo la complessiva somma di L. 50,000 al fondo di riserva per le spese impreviste

Ho l'onore di sottoporre, pertanto, all'Augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema di decreto che autorizza il prelevamento del quale si tratta e le occorrenti assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 4,066,900, rimane disponibile la somma di lire 10,933,100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925, è autorizzata una 21ª prelevazione nella somma di L. 50,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario medesimo:

Cap. n. 146-ter (di nuova istituzione) — Regia università di Cagliari - Lavori di demolizione e di ricostruzione del soffitto dell'aula magna	L. 20,000
Cap. n. 157-VI (di nuova istituzione) — Contributo dello Stato per il monumento a Gabriele Rossetti in Vasto	» 20,000
Cap. n. 157-VII (di nuova istituzione) — Spese per ricerche di carattere storico negli archivi ex-austriaci	» 10,000
	L. 50,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 13. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1929.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1930.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per le spese di funzionamento dei servizi civili nella provincia del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la maggiore spesa di L. 3,000,000 per provvedere alle spese di funzionamento dei servizi civili nella provincia del Carnaro e per corrispondere un ulteriore sussidio straordinario all'Amministrazione comunale di Fiume.

Detta somma è ripartita come appresso fra i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25:

Cap. n. 431-bis — Spese per i servizi civili nella provincia del Carnaro	L. 1,500,000
Cap. n. 431-ter — Sussidio straordinario da concedersi all'Amministrazione comunale di Fiume	» 1,500,000
	L. 3,000,000

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 26. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1930.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 1921.

Estensione alla provincia del Carnaro delle disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nel regolamento esecutivo approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi alla città di Fiume ed al territorio della provincia del Carnaro, annessi al Regno d'Italia in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211:

1° la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

2° il regolamento per l'applicazione della legge predetta, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Art. 2.

Le particolari norme della legge e del regolamento di cui al precedente articolo, che hanno riferimento ad altre leggi del Regno non ancora estese alla città di Fiume ed al territorio annesso, si applicheranno in quanto la legislazione in vigore ne renda possibile l'attuazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 14. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1931.**

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. **1923.**

Modificazione agli orari e programmi degli istituti medi di istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni degli orari e programmi annessi al R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345 (all. *A* e *B*) contenute negli allegati *A* e *B* del presente decreto firmati d'ordine Nostro dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 16 — GRANATA.

ALLEGATO *A*.

SCUOLA COMPLEMENTARE

Materie d'insegnamento	I	II	III
Matematica	3	3	3
Computisteria	—	2	2
Stenografia	—	2	1

LICEO-GINNASIO

Liceo

Materie d'insegnamento	I	II	III
Scienze naturali, ecc.	3	3	3
Storia dell'arte	—	1	3

ISTITUTO TECNICO

Corso inferiore

Materie d'insegnamento	I	II	III	IV
Lingua italiana	7	6	5	2
Stenografia	—	—	2	5

Corso superiore

Sezione di Commercio e Ragioneria

Materie d'insegnamento	I	II	III	IV
Scienze naturali	3	2	3	2
Computisteria e ragioneria	—	—	9	7
Seconda lingua straniera	—	5	5	5
Chimica merceologica	—	3	—	—

ISTITUTO MAGISTRALE

Corso inferiore

Materie d'insegnamento	I	II	III	IV
Lingua italiana	7	4	4	4
Lingua latina	—	6	6	5
Storia e geografia	4	3	3	2

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
CASATI.

ALLEGATO *B*.

ESAMI DI AMMISSIONE ALLE SCUOLE MEDIE.

ARITMETICA.

Prova scritta.

Si aggiunge: « Durata della prova: due ore ».

Prova orale.

Nel capoverso sesto si sopprimono le parole: « nomenclature relative ».

Il capoverso settimo viene stampato in continuazione del sesto formando unico capoverso.

ESAME DI LICENZA DALLA SCUOLA COMPLEMENTARE.

STORIA E GEOGRAFIA.

Il programma d'esame viene così modificato:

1. Sguardo generale ai lineamenti del globo terraqueo.

1 diviene 2. Alle parole: « Descrizione del bacino del Mediterraneo », si sostituisce: « Descrizione geografica del bacino del Mediterraneo ».

2 diviene 3;
3 » 4;
4 » 5;
5 » 6;
6 » 7; Alle parole: « notizie geografiche occasionali riferentesi ad essi », si sostituisce: « notizie geografiche riferentesi ad essi ».
7 diviene 8;
8 » 9;
9 » 10;
10 » 11. Alla fine del n. 11 si aggiunge dopo: « europei »: « e delle grandi potenze extraeuropee con particolare riguardo ai loro rapporti con l'Italia ».
11 diviene 12. Dopo le parole: « L'Italia », si aggiunge: « Nozioni generali di geografia fisica antropica ed economica di essa. Cenni sulle regioni italiane e sui loro centri più notevoli. Ordinamento politico e amministrativo dello Stato italiano ». Segue il resto del paragrafo.

MATEMATICA.

Prova orale.

Nel primo capoverso alla parola: « Conversazione », si sostituisce la parola: « Interrogazioni ».

Aritmetica:

Nel 2° capoverso alla parola: « potenza », si sostituisce la parola: « potenze »; nello stesso capoverso alla parola: « essi », si sostituisce la parola: « esse ».

Nel capoverso 3° dopo la parola: « operazioni », si inserisce la parola: « sui ».

Nel capoverso 5° alla parola: « dei », si sostituisce la parola: « sui »; nello stesso capoverso alle parole: « potenza dei », si sostituisce le parole: « potenze di ».

I capoversi 9° e 10° divengono un capoverso solo.

Geometria:

Nel capoverso 4° alla parola: « secante », si sostituisce la parola: « secanti ».

COMPUTISTERIA.

Prova orale.

Al programma attualmente in vigore è sostituito il programma seguente:

Commercio e commercianti - Compravendita di merci: pesi, tare e prezzi - Compilazione di fatture di vendite fatte in Italia - Ricevuta, versamenti di somme presso banche - Distinte di versamento - Regola del tanto per cento e sue applicazioni.

Interessi e sconti semplici commerciali - Formole - Interessi e sconti per giorni e mesi - Divisori fissi - Conti e loro forma - Conti correnti a metodo diretto a numeri e a interessi, con valute o scadenze di somme anteriori e posteriori al giorno di chiusura (numeri e interessi così detti *neri e rossi*).

Monete dello Stato e dei principali paesi europei - Idee pratiche sulla cambiale, sui vaglia ed assegni - Sconto di cambiali presso banche e distinta di sconto.

Aziende - Capitale - Praticamente: dell'inventario.

Fatti di gestione - Aumenti e diminuzioni - Trasformazioni e scambi di beni - Scritture - Registri principali ed elementari.

Scritture semplici e registrazioni di operazioni riguardanti una azienda mercantile.

Partita doppia - Apertura dei conti e scritture relative ad operazioni di un'azienda mercantile - Chiusura dei conti e rendiconto.

ESAME DI AMMISSIONE ALLA 4ª GINNASIALE.

LATINO.

Prova orale.

Nel n. 3 dove dice: « tre *Vite* di Cornelio Nipote », si sostituisce: « due *Vite* di Cornelio Nipote ».

Nel n. 4 alla fine del paragrafo si aggiunge: « Passi scelti nelle lettere di Cicerone ».

Nel n. 5 si sopprime il comma secondo dalle parole: « Sarà pregio », fino alle parole: « per una estensione pari ».

MATEMATICA.

Nel 1° capoverso alla parola: « conversazione », si sostituisce la parola: « Interrogazioni ».

ESAME DI AMMISSIONE ALLA 1ª LICEALE.

ITALIANO.

Prova orale.

Nel n. 1 lett. b), alla parola: « Shiloc », si sostituisce: « Il mercante di Venezia ».

LATINO.

Prove scritte.

Nel n. 1 a « 25 righe », si sostituisce « 20 righe »; nel n. 2 a « 20 righe », « 15 righe ».

Prove orali.

Nel n. 2 alle parole: « dell'estensione complessiva di mille versi », si sostituisce: « dell'estensione complessiva di circa seicento versi ».

GRECO.

Prova scritta.

Alle parole: « di una quindicina di righe », si sostituisce: « di una diecina di righe ».

Prove orali.

Nel n. 3 alle parole: « Traduzione di alcune odi di Anacreonte e di qualche favola.... », si sostituisce: « Traduzione di qualche favola... ».

STORIA.

Nel n. 1 alle parole: (« Civiltà egizia - fenicia - ebrea »), si sostituisce: (« Civiltà egizia - egea - fenicia »).

MATEMATICA.

Nel primo capoverso alla parola: « conversazione », si sostituisce la parola: « interrogazioni ».

Nel capitolo *Geometria* nel capoverso primo alle parole: « fra triangoli e poligoni », si sostituiscono le parole: « fra triangoli, fra poligoni ».

ESAME DI MATURITA' PER I PROVENIENTI DAL LICEO CLASSICO.

LATINO.

A « *Prova scritta* », si sostituisce: « *Prove scritte* ».

Nel n. 1 alle parole: « di circa 30 righe a stampa », si sostituisce: « di circa 20 righe a stampa ».

Nel n. 2 alle parole: « di circa 20 righe », si sostituisce: « di circa 15 righe a stampa ».

Prove orali.

Nel n. 1. alle parole: LIVIO (*ab urbe condita*, due libri) », si sostituisce: « LIVIO (*ab urbe condita*, un libro) ».

Nel n. 3 alle parole: « per le liriche di ORAZIO a scelta degli esaminatori », si aggiunge: « escludendo quelle che presentano notevoli difficoltà ».

GRECO.

Prova scritta.

Alle parole: « di almeno 20 righe », si sostituisce: « di almeno 15 righe a stampa ».

Prove orali.

Nel n. 5 alle parole: « ... di almeno un dialogo di Platone oppure di una parte di un'opera di Aristotele », si sostituisce: « di almeno un dialogo o parte compiuta di un dialogo di Platone e di qualche facile passo di un'opera di Aristotele » con quel che segue.

Nel n. 6 alle parole: « interpretazione di qualche passo di Teocrito », si sostituisce: « interpretazione di qualche epigramma », con quel che segue.

STORIA.

Nel n. 3 alle parole: « L'impero bizantino. Il *corpus juris justinianei* », si sostituisce: « L'impero bizantino. Giustiniano. Il *corpus juris* ».

Nel n. 45 alla data « 1859-60 », si sostituisce: « 1859-70 »; al « 1860 » seguente, si sostituisce: « 1870 ».

FILOSOFIA.

Nella serie A sono aggiunti i seguenti testi:

A. AGOSTINO: *De vera religione* (estratti).
A. AGOSTINO: *Confessioni* (estratti).
TOMMASO D'AQUINO: *De unitate intellectus*.
TOMMASO D'AQUINO: Estratti dalla *Summa Theologica*.

Nella serie B sono aggiunti i seguenti testi:

ANSELMO D'AOSTA: *Monologio*.
ANSELMO D'AOSTA: *Proslogio*.

Nella serie C, è aggiunto il seguente testo:

PASCAL: *Pensieri* (estratti).

MATEMATICA.

Nel secondo capoverso alle parole: « *A*) Sistemi di equazioni di 1° grado: calcolo dei radicali; potenze con esponenti frazionari » si sostituiscono le parole:

A) —

Sistemi di equazioni di 1° grado.
Calcolo dei radicali; potenze con esponenti frazionari.

Il capoverso: « *B*) Applicazioni dell'algebra alla geometria ». è così modificato:

« Applicazioni dell'algebra alla geometria.

B) —

CHIMICA, STORIA NATURALE, GEOGRAFIA.

L'intestazione è corretta: « Scienze naturali, chimica, geografia ».

Nel paragrafo intitolato: « Geografia e geologia », al n. 2 alle parole: « Geografia fisica », sono sostituite le parole: « Nozioni generali di geografia fisica».

Fra i numeri 2 e 3 attuali si inserisce un nuovo capoverso che prende il: « n. 3. Nozioni generali di geografia antropica, distribuzione degli uomini sulla superficie terrestre. Razze, popoli, religioni, ordinamenti politici. Condizioni economiche e politiche dei principali Stati del mondo, con speciale riguardo ai loro rapporti con l'Italia ».

Il n. 3 attuale diviene n. 4.

Avvertenze.

Nel capoverso undecimo le parole: « ciò per uscire dal ristretto mondo degli attici e degli autori facili », sono sostituite da: « ciò per uscire dal mondo degli autori facili e guardare anche qualche scrittore non attico ».

ESAME DI AMMISSIONE ALLA 1ª CLASSE DEL CORSO SUPERIORE DELL'ISTITUTO TECNICO.

STORIA

Nel n. 3 alle parole: « la civiltà ebraica e le origini del Cristianesimo », si sostituisce: « Il mondo ebraico e le origini del Cristianesimo ».

Avvertenze.

Nel terzo periodo alle parole: « alla 4ª classe del ginnasio », seguirà il periodo seguente:

« L'esaminatore si assicurerà che il candidato possieda una buona conoscenza del programma di aritmetica ed algebra, proponendogli degli esercizi la cui risoluzione richieda soltanto l'applicazione immediata di regole fondamentali; e prenderà occasione dallo svolgimento degli esercizi per assicurarsi con opportune domande che il candidato abbia appreso gli elementi di algebra con metodo razionale.

« Anche degli studi fatti sul programma di geometria, l'esaminatore può chiedere conto mediante qualche facile questione; ma di regola, su questa parte l'esame consisterà nel richiedere le dimostrazioni dei teoremi che essa involge ».

ESAME DI ABILITAZIONE PER I PROVENIENTI DALLA SEZIONE DI AGRIMENSURA.

ITALIANO.

Prove orali: Si aggiunge in fine: « Il candidato dovrà conoscere almeno in parte e per notizia tutti gli autori di sopra elencati ».

STORIA.

Nel numero 2 alla parola: « πόλις », si sostituisce: « polis»; alla parola: « maomettanesimo », si sostituisce: « islamismo ».

AGRARIA.

Agronomia:

Nel n. 12 alla parola: « strebiatura », si sostituisce la parola: « stabbiatura ».

Agricoltura:

Nel n. 10 la parola « bianco » è soppressa.

Nel n. 14 alle parole: « sua importanza », si sostituiscono le parole « loro importanza ».

Computisteria rurale:

Nel n. 7 alla parola: « sinottici-descrittivi », si sostituisce la parola: « sinottico-descrittivi ».

LEGISLAZIONE RURALE.

Nel n. 4 alle parole: « Legge 24 giugno 1923, n. 1418 », si sostituisce: « Legge 24 giugno 1923, n. 1420 »; alle parole: « leggi 4 maggio 1877 », si sostituisce: « leggi 4 marzo 1877 ».

Nel n. 5 alle parole: « R. decreto 19 ottobre 1919 », si sostituisce: « R. decreto 9 ottobre 1919 ».

Nel n. 6 alle parole: « di spesa fluviale », si sostituisce: « di presa fluviale »; a « 3161 », si sostituisce: « 2161 ».

Nel n. 8 al « n. 1437 », si sostituisce: « n. 279 »; alla parola: « concordato », si sostituisce: « comodato ».

Nel n. 9 alle parole: « 24 gennaio 1919 », si sostituisce: « 26 gennaio 1919 »; alle parole: « 30 giugno 1877 », si sostituisce: « 20 giugno 1877 »; alle parole: « Provvedimenti per gli olivi (R. decreto 4 febbraio 1923, n. 315 »), si fa seguire: « e pel castagno (decreto Ministeriale, 2 ottobre 1923) »; alle parole: « regime filopatologico », si sostituisce: « regime fitopatologico ».

ESAME DI AMMISSIONE ALLA 1ª CLASSE DEL CORSO SUPERIORE DELL'ISTITUTO MAGISTRALE.

MATEMATICA.

Prova orale:

Nel 1º capoverso alla parola: « Conversazione », si sostituisce la parola: « Interrogazioni ».

Sotto il capo « Geometria », nel capoverso 2º, alle parole: « fra triangoli e poligoni », si sostituiscono le parole: « fra triangoli, fra poligoni »; nel capoverso settimo alle parole: « (al centro o alla circonferenza) », si sostituiscono le parole: « (al centro e alla circonferenza) ».

ESAME DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO ELEMENTARE.

FILOSOFIA E PEDAGOGIA.

Nel n. 4 all'elenco dei testi si aggiunge:

ANSELMO D'AOSTA: *Monologio.*
ANSELMO D'AOSTA: *Proslogio.*
TOMMASO D'AQUINO: Estratti dalla *Summa theologica.*
PASCAL: *Pensieri* (estratti).

Nel n. 6 alle parole:

KANT: *Critica della Ragion pratica.*
KANT: *Metafisica dei costumi.*

si sostituisce:

KANT: *Critica della Ragion Pratica* (estratti).
KANT: *Fondazione della metafisica dei costumi* (estratti).

MATEMATICA.

Prova orale:

Nel capitolo: « aritmetica razionale » i capoversi vengono numerati da 1 a 8.

MUSICA E CANTO CORALE.

Nel paragrafo *c*), alle parole « e con facili andamenti melodici diatonici » si sostituisce « con facili andamenti melodici, diatonici ».

Nel paragrafo *d*), alle parole: dominante nozioni sul setticlavio sul trasporto, ecc. ecc. », si sostituisce: « dominante, nozioni sul setticlavio, sul trasporto, ecc. ecc., e sul canto gregoriano (elementi) ».

Nel paragrafo *e*), capoverso secondo, alla parola: « polifomia », si sostituisce « polifonia ».

ESAMI DI MATURITA' PER I PROVENIENTI DAL LICEO SCIENTIFICO.

LINGUA STRANIERA.

Per l'inglese: « Wift », va corretto: « Swift »; « Burny », va corretto: « Burns ».

Nel n. 3 alle parole: « lingua straniera », seguono le parole: « Il candidato dovrà conoscere almeno per notizia tutti gli autori elencati nei numeri precedenti per ciascuna lingua ».

MATEMATICA.

Prova orale, lett. A).

Dopo la parola: « Newton », si inserisce un punto e si va a capo.

Lett. B, n. 4, alle parole: «la lunghezza e la superficie », si sostituiscono le parole: « le lunghezze e le superfici ».

ESAME DI LICENZA DAL LICEO FEMMINILE.

ITALIANO.

Nel n. 2 del programma delle prove orali all'elenco dei testi si aggiunge:

GUICCIARDINI, *La storia d'Italia.*
GALILEI, *Prose scelte.*
MANZONI, *Liriche.*
LEOPARDI, *Liriche.*
BALBO, *Storia d'Italia.*

MUSICA E CANTO CORALE.

Nel paragrafo *d*), dopo « Come la prova *d*)... » si inserisce: « e la prova *e*) »; dopo « Istituto magistrale », si inserisce: « specialmente nei riguardi delle più importanti manifestazioni musicali ».

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
CASATI.

Numero di pubblicazione 1932.

REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. 1925.

Costituzione dei Comitati amministrativi delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nulla è innovato nella composizione dei Comitati amministrativi o Consigli d'amministrazione di quanto è fissato dai rispettivi decreti di fondazione o regolamenti dei seguenti istituti:

Regia stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale (R. decreto 29 novembre 1908, n. 767);
Regia stazione sperimentale di bachicoltura e gelsicoltura di Ascoli Piceno (R. decreto 4 novembre 1919, n. 2172);
Regio laboratorio di botanica crittogamica di Pavia (R. decreto 26 marzo 1871, n. 196, serie 2ª);
Regia stazione agraria sperimentale di Modena (R. decreto 20 novembre 1879, n. 5159, serie 2ª);
Regia stazione bacologica sperimentale di Padova (R. decreto 8 aprile 1871, n. 187, serie 2ª);
Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti (R. decreto 23 giugno 1912, n. 1048);
Regia stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo (R. decreto 23 giugno 1912, n. 1047);
Regia stazione chimico agraria sperimentale di Torino (R. decreto 8 aprile 1871, n. 188, serie 2ª).

I nuovi Enti che contribuissero al mantenimento di uno dei nominati istituti con una somma annua continuativa non inferiore a L. 5000 avranno diritto ad un proprio rappresentante nel Comitato amministrativo della Stazione sovvenzionata.

Uguale contributo è prescritto per gli Enti che, pur essendo previsti nei decreti d'istituzione o nei regolamenti rispettivi dei predetti istituti, abbiano di fatto cessato di avere un proprio rappresentante.

Art. 2.

I Comitati amministrativi della Regia stazione enologica sperimentale di Asti, della Regia stazione di entomologia agraria di Firenze e della Regia stazione di patologia vegetale di Roma, sono costituiti ciascuno da due rappresentanti del Governo nominati dal Ministro per l'economia nazionale e da un rappresentante per ciascuno degli Enti che contribuissero al mantenimento delle rispettive Stazioni con contributi annui continuativi non inferiori a L. 5000, dal direttore della Stazione con le funzioni di segretario.

Art. 3.

Il Comitato amministrativo della Regia stazione chimico agraria sperimentale di Roma è costituito da un rappresentante del Governo, nominato dal Ministero dell'economia nazionale, da un rappresentante della provincia di Roma, nominato dal Consiglio provinciale e dal direttore della Stazione con le funzioni di segretario.

Art. 4.

I membri elettivi del Comitato amministrativo durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

L'ufficio è gratuito.

Art. 5.

Il presidente del Comitato amministrativo è scelto fra i componenti di esso, escluso il direttore, ed è nominato con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale:

1° egli ha la rappresentanza legale della Stazione;

2° convoca il Comitato e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, notificandole al direttore quando riguardano il personale e il materiale scientifico o direttamente agli interessati;

3° prende i provvedimenti di ordinaria amministrazione in conformità delle deliberazioni del Comitato e, quando questo non possa riunirsi, prende anche quelle di urgenza, riferendone al Comitato nella prossima adunanza;

4° autentica con la propria firma i verbali delle adunanze del Comitato e ne cura la trasmissione al Ministero dell'economia nazionale.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente ne fa le veci il consigliere da lui delegato, e in ogni altro caso il consigliere anziano.

Art. 6.

Il Comitato amministrativo invigila sull'andamento amministrativo dell'istituto e prende tutti i provvedimenti del caso.

Nel mese di ottobre di ogni anno delibera il bilancio preventivo compilato dal direttore e lo trasmette per l'approvazione al Ministero dell'economia nazionale. Entro il mese di febbraio trasmette per l'approvazione al Ministero stesso il conto consuntivo predisposto dal direttore.

Nomina e revoca il personale non di ruolo addetto all'istituto secondo le norme che saranno determinate dal regolamento in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203.

Art. 7.

Il Comitato amministrativo si aduna ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo reputi necessario il presidente o venga proposto da due componenti o dal direttore.

Le adunanze sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 18. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1933.**

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. **1924.**

Proroga della durata in vigore del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1353, riguardante elevazione di limiti delle spese ad economia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto il regolamento per i servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei Regi arsenali e cantieri marittimi approvato coi Regi decreti 28 maggio 1908, n. 292, e 13 luglio 1911, n. 817;

Visto il R. decreto 27 maggio 1920, n. 727, che apporta alcune modifiche al detto regolamento;

Visto il R. decreto 8 agosto 1920, n. 1151, che eleva il limite di spesa per lo scarico dei combustibili da piroscafi noleggiati e da navi da guerra;

Visto il R. decreto 25 settembre 1921, n. 1353, che eleva sino al 30 giugno 1922 i limiti di spesa previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del suddetto regolamento e i limiti stabiliti dagli articoli 18 e 19 per le vendite con immediata consegna;

Visti i Regi decreti 20 luglio 1922, n. 1245, e 5 luglio 1923, n. 1577, che prorogano rispettivamente fino al 30 giugno 1923 e al 30 giugno 1924 la durata in vigore di quello precedente sopra citato in data 25 settembre 1921;

Ritenuta la necessità di prorogare per un altro anno la elevazione di detti limiti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

La elevazione dei limiti di spesa disposta col R. decreto 25 settembre 1921, n. 1353, e prorogato coi Regi decreti 20 luglio 1922, n. 1245, e 5 luglio 1923, n. 1577, è mantenuta in vigore fino al 30 giugno 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 17. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1934.**

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. **1928.**

Approvazione del nuovo statuto organico della « Scuola-podere Pischedda » in Santa Maria di Montresta presso Bosa (Cagliari).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 770;

Visto il R. decreto del 1° ottobre 1906, n. CCCCVI (p. s.);

Vista la legge 4 giugno 1908, n. 253;

Vista la deliberazione del 5 giugno 1924 della Commissione amministratrice della scuola di agricoltura pratica « Scuola-podere Pischedda » in Santa Maria di Montresta presso Bosa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Allo statuto organico approvato con R. decreto del 1° ottobre 1906, n. CCCCVI (parte supplementare), che erige in Ente morale la scuola di agricoltura pratica denominata « Scuola-podere Pischedda » in Santa Maria di Montresta presso Bosa (Cagliari), è sostituito l'annesso statuto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 21. — GRANATA.

Statuto organico della scuola di agricoltura pratica denominata « Scuola-podere Pischedda » in Santa Maria di Montresta presso Bosa (Cagliari).

Art. 1.

E' istituita presso Bosa a Santa Maria di Montresta, una scuola di agricoltura pratica, col titolo di « Scuola-podere Pischedda », avente indirizzo speciale allo allevamento del bestiame e alla lavorazione del latte.

Essa trae origine dal testamento olografo, scritto in data 3 novembre 1890 a Bosa, del fu cav. Giovanni Antonio Pischedda, ove al paragrafo 15 è detto: « lascio il mio tenimento appellato col nome generico tanca di Santa Maria, composta delle tanche dello stesso

nome, situate in territorio di Villanova-Monteleone, di quella detta **Santu Pedru in territorio del comune di Montresta, e a solo ed unico scopo di fondare sul luogo una scuola di agricoltura pratica con annesso podere, ossia Scuola-podere, per insegnarvi a giovani sardi, e preferibilmente** a quelli nati in questa città, le scienze **agrarie, ed a preferenza** l'allevamento del bestiame, e la **fabbricazione del formaggio, che è la industria** più confacente e munerativa **qualora sia esercitata con buoni sistemi**, sui terreni di cui è compresa questa **importante** regione della nostra isola ».

La Scuola avrà una diretta dipendenza in Bosa.

Art. 2.

La Scuola-podere Pischedda ha lo scopo di formare, con istruzione adatta e appropriata educazione, abili coltivatori ed esperti allevatori di bestiame e casari.

L'insegnamento pertanto avrà carattere strettamente professionale, la sua durata è limitata ad un biennio interamente trascorso, salvo le consuete vacanze di Natale, Capodanno e Pasqua; alla Scuola in Santa Maria e nella sua dipendenza di Bosa, vi saranno ammessi i figli di agricoltori, con precedenza agli orfani di contadini morti in guerra preferibilmente dei comuni di Bosa, Montresta e Villanova-Monteleone, che abbiano raggiunto il 15° e non superato il 18° anno di età e che abbiano frequentato, conseguendo la promozione dell'ultima classe, il corso elementare esistente nel luogo di provenienza, comprese le classi integrative; il numero degli iscritti non sarà, complessivamente per i due corsi, più di 18.

Le altre condizioni di ammissione saranno determinate dal regolamento in applicazione del presente statuto.

Agli allievi sarà corrisposto un adeguato compenso per l'opera da essi prestata nei lavori dell'azienda agraria e industrie attinenti.

Tutti gli allievi sono convittori.

Agli allievi che avranno superato felicemente l'esame finale, al termine del biennio di scuola, sarà rilasciato un certificato di frequenza e profitto.

Art. 3.

La Scuola si mantiene con le rendite del patrimonio lasciato dal cav. Giovanni Antonio Pischedda, di cui all'art. 1 del presente statuto, e degli eventuali contributi ed elargizioni dello Stato e di altri Enti pubblici e di privati.

Per il suo funzionamento usufruisce dei terreni e fabbricati derivanti dal patrimonio Pischedda e di quanto altro venisse messo a sua disposizione per meglio raggiungere i fini che la Scuola si propone.

Art. 4.

L'amministrazione della Scuola è demandata ad una Commissione costituita dai componenti voluti dalle tavole testamentarie e precisamente da membri nominati dal Ministro per l'economia nazionale in surrogazione dei defunti on. senatore Parpaglia e vescovo don Eugenio Cano, scelti fra probi e onesti cittadini preferibilmente domiciliati a Bosa, da Emanuele Spada quale membro nato ed, in mancanza di successione di questi e fino ad averne, da persona nominata dal Ministero, e dai rappresentanti di Enti locali, uno per ciascuno, che contribuiscono al mantenimento della Scuola con una assegnazione annua continuativa non inferiore a L. 3000 o con la concessione una volta tanto, di una somma non inferiore a L. 30,000.

Il direttore della Scuola è membro di diritto della Commissione con le funzioni di segretario.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati; quelli nominati in sostituzione di coloro i quali cessassero prima della scadenza durano in ufficio fino al termine della scadenza stessa.

Il presidente ed il vice-presidente sono nominati dal Ministero tra i membri della Commissione e durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

La Commissione nomina fra i suoi componenti quello che assumerà l'ufficio gratuito di cassiere che sarà coadiuvato dal direttore della Scuola.

Il presidente, ed, in sua assenza, il vice-presidente, rappresentano la Scuola in tutti gli atti amministrativi e giudiziari.

Il regolamento in applicazione del presente statuto fisserà le altre norme per il funzionamento della Commissione.

Art. 5.

I conti della gestione della Scuola vengono sottoposti annualmente all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 6.

Spetta alla Commissione amministrativa:

a) di redigere il regolamento per il funzionamento della Scuola ed i programmi d'insegnamento da sottoporre all'approvazione del Ministero;

b) di curare l'applicazione delle disposizioni di legge, del presente statuto e del regolamento relativo per il buon andamento amministrativo, tecnico e didattico della Scuola;

c) di nominare e licenziare, su proposta del direttore, il personale dipendente della Scuola (maestro incaricato dell'insegnamento delle materie di coltura generale, personale tecnico inferiore di sorveglianza e di servizio);

d) di stabilire, su proposta del direttore, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo così della Scuola-convitto, come dell'azienda agraria;

e) di provvedere alle cure sanitarie e religiose;

f) di rappresentare la Scuola nelle attinenze amministrative verso i corpi morali.

Art. 7.

Sono uffici del presidente della Commissione amministrativa:

a) convocare e presiedere la Commissione amministrativa;

b) rappresentare la Commissione stessa in tutti gli atti amministrativi e giudiziari;

c) provvedere, dietro proposta del direttore, alle supplenze temporanee del personale che non superino 15 giorni;

d) sospendere, su proposta del direttore, il personale dipendente riferendone alla Commissione;

e) concedere, su proposta del direttore, al personale, licenze straordinarie, non eccedenti i 10 giorni;

Spetta al segretario tenere il carteggio della Commissione, compilare i verbali delle adunanze e conservarne i registri.

Art. 8.

Il personale effettivo della Scuola-podere Pischedda è costituito:

a) del direttore:

b) del vice-direttore;

c) di un maestro incaricato per l'insegnamento delle materie di coltura generale, scelto fra i maestri elementari del comune di Bosa;

d) di un capotecnico e di un sottocapotecnico.

Il personale amministrativo, di sorveglianza e di inservienza sarà quello riconosciuto strettamente necessario dalla Commissione amministrativa.

Art. 9.

La nomina del direttore e del vice-direttore spetta al Ministero dell'economia nazionale su proposta della Commissione amministrativa, secondo le norme che saranno prescritte dal regolamento in applicazione del presente statuto.

La direzione della Scuola potrà essere affidata al direttore dell'Istituto zootecnico sardo, nel quale caso, il vice-direttore, dovrebbe essere fornito di laurea in scienze agrarie.

Art. 10.

Al direttore è affidato il governo didattico, tecnico, amministrativo e disciplinare della Scuola e la gestione dell'azienda agraria, coadiuvato in queste sue mansioni dal vice-direttore che lo sostituisce durante le sue assenze.

Art. 11.

La misura degli stipendi ed assegni e le disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale, come pure le norme disciplinari saranno determinate dal regolamento in applicazione del presente statuto.

Qualora il direttore dell'Istituto zootecnico sardo, costituito presso la Scuola-podere, a norma dell'art. 1 della legge 4 giugno 1908, n. 253, sia nominato direttore della Scuola stessa, lo stipendio normale fissato dal regolamento, sarà ridotto di un terzo per cumulo di impiego.

Le specifiche attribuzioni, i diritti ed i doveri del personale, saranno determinati dal regolamento.

Roma, addì 13 novembre 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1935.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1924, n. 1932.

Stanziamento della somma di L. 15 miliardi, dall'esercizio 1924-25 all'esercizio 1935-36, per opere pubbliche straordinarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità che lo svolgimento dei lavori pubblici abbia luogo in modo organico e secondo un ponderato programma che tenga conto delle loro interferenze e che sia vagliato dal punto di vista dell'economia generale del paese;

Posta come inderogabile la norma che, salvo le eccezioni esplicitamente sancite dalle leggi, vi sia piena corrispondenza tra il costo delle opere effettivamente eseguite in un esercizio e gli stanziamenti del rispettivo bilancio per modo che nel caso di opere ripartite fra più esercizi la relativa spesa non venga differita oltre l'esercizio in cui tali opere si compiono;

Vista la necessità che siano predisposte con vantaggio della economicità e dei controlli amministrativi e della buona esecuzione delle opere stesse i progetti esecutivi di quelle cui presumibilmente in relazione ai limiti del programma si dovrà dar corso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' stabilita in L. 15 miliardi, ivi comprese le autorizzazioni recate da provvedimenti emanati fino alla data del presente decreto, e tenuto conto dei residui risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1923-24, la spesa per opere pubbliche straordinarie, facente carico al bilancio del Ministero predetto a partire dall'esercizio 1924-25 e fino all'esercizio 1935-36.

Rimane ferma l'autorizzazione di spesa di cui al Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1356, per la parte da stanziare negli esercizi finanziari 1936-37 e successivi.

Della indicata somma di L. 15 miliardi:

1° L. 2,004,926,993.44, corrispondenti all'ammontare dei residui al 30 giugno 1924, restano assegnati per lire 1,734,798,817.46 alle spese effettive straordinarie e per L. 270,128,175.98 alle costruzioni di strade ferrate; giusta le risultanze del rendiconto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1923-24;

2° L. 1,060,073,006.56 sono attribuite per L. 810,201,182.54 e per L. 249,871,824.02 rispettivamente alle indicate categorie di spese per l'esercizio finanziario 1924-25;

3° le restanti L. 11,935 milioni sono destinate, in quote costanti di L. 835 milioni e di L. 250 milioni rispettivamente alle stesse categorie, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1925-26 al 1935-36.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà stabilito il riparto della somma, di cui al precedente articolo, fra i vari gruppi e specie di opere, ferme le assegnazioni risultanti da provvedimenti legislativi per opere speciali emanati successivamente al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, le quali non possono essere destinate ad altre opere. Resta fermo, nei riguardi territoriali, l'attuale ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie per opere pubbliche.

Nel riparto medesimo sarà attribuita la somma di lire un miliardo, ad un fondo di riserva per provvedere a nuove o maggiori spese, mediante prelevamenti da disporre con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, i quali decreti provvederanno pure agli occorrenti spostamenti di fondi in bilancio entro i limiti fissati dal precedente articolo.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le variazioni occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1924-25, in dipendenza della ripartizione di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art. 3.

Allo scopo di regolare la graduale attuazione del programma dei lavori in rapporto alle assegnazioni di bilancio, la esecuzione delle opere di cui al presente decreto sarà disposta in modo da non superare, quale che sia la incidenza dei relativi pagamenti, fermo il limite di cui al successivo art. 4, l'importo complessivo degli impegni che per ciascun esercizio finanziario, a partire dal 1924-25, verrà determinato con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

Art. 4.

I pagamenti da effettuarsi per le spese di cui al presente decreto non possono oltrepassare, fra residui e competenza, la somma di L. 1,250,000,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1924-25 al 1935-36.

Art. 5.

I decreti con i quali è accordata, in base alle vigenti leggi, la esecuzione di opere pubbliche in concessione sono emanati di concerto col Ministro per le finanze.

Il limite di impegno delle annualità per concessioni, escluse quelle per costruzioni di strade ferrate, è stabilito in L. 7 milioni e mezzo per ciascuno degli esercizi finanziari 1924-25 e 1925-26. Per gli esercizi successivi detto limite sarà determinato annualmente con la legge del bilancio.

Art. 6.

Le opere da eseguirsi con i fondi di cui al presente decreto sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze, mediante accensione di debiti, nei modi e con le forme che riterrà opportuni, provvederà i fondi occorrenti per gli stanziamenti da farsi in conto delle spese di costruzione di strade ferrate, in dipendenza del presente decreto.

Art. 8.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, udito il Consiglio dei Ministri, potrà essere ridotto l'ammontare della spesa autorizzata col presente decreto e dei corrispondenti stanziamenti di bilancio nonchè il limite annuale dei pagamenti, in relazione al miglioramento della potenza d'acquisto della valuta legale e alle mutate condizioni dell'economia nazionale e della finanza dello Stato, salvi i diritti dei terzi.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 29. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Varena (Trento) e di Locadi (Messina).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 18 settembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Varena, in provincia di Trento.

MAESTA',

Una recente inchiesta sull'Amministrazione comunale di Varena ha messo in luce numerose e non lievi irregolarità, dipendenti anche dalla inettitudine e dalla negligenza degli amministratori.

A gravi rilievi ha dato luogo la tenuta delle contabilità per le irregolarità riscontrate nell'emissione dei mandati di pagamento e nella revisione dei consuntivi affidata a persone incompetenti ed incompatibili all'ufficio.

L'inquirente ha inoltre rilevato il deplorevole abbandono dei pubblici servizi, particolarmente delle scuole, della viabilità e dell'igiene dell'abitato, nonchè la critica situazione finanziaria dell'Ente, aggravata dalla deficiente gestione del cospicuo patrimonio boschivo, nella quale si sono verificati abusi ed illecite sottrazioni di legname.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione, questa ha reso giustificazioni inattendibili.

E, poichè gli attuali amministratori, già ripetutamente diffidati dall'autorità politica ad uniformarsi ai precetti di legge, non danno alcun affidamento per una migliore gestione della civica azienda, con lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, si fa luogo, su conforme parere del Consiglio di Stato, allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Varena, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Briccio Rodolfo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 12 ottobre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Locadi, in provincia di Messina.

MAESTA',

Una inchiesta eseguita sull'Amministrazione comunale di Locadi, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha accertato notevoli irregolarità ed abusi.

Deplorevole è lo stato degli uffici comunali, l'archivio è in disordine, mancano i più importanti registri prescritti dalla legge, la segreteria funziona stentatamente e la stessa sede municipale viene aperta assai di rado per l'abituale assenza del segretario e degli amministratori.

I servizi pubblici sono in assoluto abbandono; il regolamento d'igiene non viene applicato; manca l'acqua potabile; il cimitero è in pessimo stato; deficiente e disorganizzata è l'assistenza sanitaria gratuita ai poveri; non esiste servizio di illuminazione.

La situazione finanziaria del Comune non è esattamente accertabile, anche perchè i conti non sono stati deliberati dal 1910 e dal 1916 nemmeno presentati. Irregolarità e abusi si rilevano nella gestione del dazio, riscosso in economia senza il prescritto regolamento.

Gli amministratori, i quali hanno spesso inspirato la loro azione a finalità di interesse personale e di partito, non mostrano, d'altro canto, di preoccuparsi degli interessi dell'Ente. Il Consiglio comunale, diminuito nel numero per le dimissioni di tre componenti sui quindici assegnati per legge, non si riunisce che rare volte, provocando la indebita sostituzione della Giunta municipale in molti affari da questa deliberati senza che ricorressero motivi di urgenza.

Contestati gli addebiti al Consiglio comunale, questo ha fornito controdeduzioni vaghe e generiche che non smentiscono nè attenuano le gravi risultanze dell'inchiesta.

In tali condizioni, poichè l'attuale Amministrazione non dà alcun affidamento di poter ripristinare il regolare andamento della civica azienda, e per evitare che il vivo malcontento determinato nella popolazione dalle irregolarità e dagli abusi rilevati possa dar motivo di turbamento dell'ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 1° ottobre corr., lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Locadi, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Gaetano Scuteri è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1924.

Norme per la concessione dei sussidi per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti e per il ripristino delle colture nei fondi danneggiati dall'alluvione del 26 marzo 1924 nella costiera amalfitana.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON I MINISTRI
PER LE FINANZE E PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 1012;

Decreta:

Art. 1.

Le domande per la concessione dei sussidi, di cui all'articolo 4 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1012, per la riparazione e la ricostruzione, anche in nuova sede, dei fabbricati urbani e rustici, nonchè per il ripristino della cultura dei fondi danneggiati o distrutti dall'alluvione del 26 marzo 1924, in provincia di Salerno, devono essere presentate dai proprietari entro il 31 marzo 1925, al prefetto della Provincia, e devono contenere tutte le necessarie indicazione sulla identità, condizione economica, stato di famiglia e domicilio del richiedente.

Art. 2.

Le domande di cui al precedente articolo relative alla riparazione o ricostruzione dei fabbricati urbani e rustici devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) dimostrazione, da parte del richiedente, del possesso legittimo dello stabile distrutto o danneggiato, e, per i fabbricati rurali, del fondo su cui sorgono ed alla cui coltivazione servono.

E' in facoltà del richiedente di fornire tale dimostrazione con le norme stabilite dall'articolo 102 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª), e a tenore del Codice civile;

b) perizia descrittiva dello stabile danneggiato o distrutto, dalla quale risulti la destinazione ed il valore approssimativo di esso, nonchè l'entità dei danni sofferti;

c) perizia della spesa strettamente necessaria per la riparazione straordinaria o per la ricostruzione dello stabile esclusa ogni opera di abbellimento o di ampliamento.

Qualora il sussidio sia richiesto per lavori già eseguiti, la perizia deve indicare la spesa sostenuta per la ricostruzione o per le riparazioni compiute, esclusa quella riferibile ad ampliamento o abbellimento, e deve contenere altresì la descrizione delle condizioni dell'edificio riparato o ricostruito nei riguardi della stabilità.

Art. 3.

Qualora il sussidio sia richiesto per la costruzione dei fabbricati in nuova sede, che non può essere al di fuori del territorio dello stesso Comune, le domande devono essere corredate, oltre che dei documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, anche dai seguenti:

a) dimostrazione che il richiedente è nel legittimo possesso del terreno su cui intende costruire.

Tale dimostrazione è fatta con l'esibizione del certificato catastale storico, ed in genere di tutti i documenti che sono necessari a provare i diritti del richiedente sul fondo;

b) perizia della spesa strettamente necessaria per la nuova costruzione contenuta nei limiti della destinazione e del valore dello stabile distrutto;

Ove il sussidio sia richiesto per i lavori già eseguiti, la perizia deve indicare la spesa sostenuta per la nuova costruzione, esclusa quella riferibile ad ampliamento od abbellimento, e deve contenere altresì la descrizione delle condizioni dell'edificio nei riguardi della stabilità.

Art. 4.

Qualora il sussidio sia richiesto per il ripristino della coltura dei fondi danneggiati, la domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) dimostrazione che il richiedente è nel leggittimo possesso del fondo.

Tale dimostrazione è fatta con l'esibizione del certificato catastale storico, ed in genere con tutti i documenti che sono necessari a provare i diritti del richiedente sul fondo;

b) perizia descrittiva, dalla quale risulti la destinazione ed il valore approssimativo del fondo nonchè la entità dei danni sofferti;

c) perizia della spesa strettamente necessaria per il ripristino della coltura.

Ove il sussidio sia richiesto per lavori già eseguiti, la perizia deve indicare la spesa sostenuta per il ripristino della coltura.

Art. 5.

Per i danni il cui ammontare non superi le L. 10,000, i richiedenti, per la dimostrazione del possesso legittimo degli stabili e dei fondi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, possono presentare o una dichiarazione giurata, resa alla pretura, di due proprietari del luogo, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile al danneggiato, ovvero un certificato rilasciato per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal sindaco del Comune, in cui trovasi l'immobile.

Art. 6.

Il prefetto, ricevute le domande e riscontrata regolare la documentazione, accerta le condizioni economiche dei richiedenti, agli effetti della determinazione del sussidio, di cui al successivo art. 7, mediante certificati delle agenzie delle imposte, ed assumendo le debite informazioni presso i Comuni e l'arma dei Reali carabinieri.

Contemporaneamente sottopone le perizie, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al riscontro del Genio civile e quello di cui all'art. 4 anche a riscontro dell'ispettore forestale.

Compiuta la istruttoria, il prefetto trasmette gli atti, con motivato parere sulla misura del sussidio da concedere, al Ministero dei lavori pubblici che decide discrezionalmente.

Art. 7.

L'assegnazione dei sussidi nella spesa strettamente necessaria per la riparazione o la ricostruzione, anche in nuova sede, degli stabili urbani e rustici e per il ripristino della coltura dei fondi, è fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici:

a) nella misura di un terzo di detta spesa a favore dei proprietari aventi un reddito complessivo superiore alle lire 5000;

b) nella misura della metà della spesa a favore dei proprietari aventi un reddito complessivo di L. 2000 a L. 5000;

c) nella misura di due terzi della spesa a favore dei proprietari aventi un reddito non superiore a L. 2000.

Art. 8.

Al pagamento dei concessi sussidi si provvede a lavori ultimati od anche a rate proporzionali, in base a certificati dell'ingegnere capo del Genio civile, attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti, e rilasciati in concorso coll'ispettore forestale per quanto concerne i fondi rustici.

Art. 9.

Le opere a cura diretta dello Stato ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 25 maggio 1924, n. 1012, sono consegnate agli Enti locali interessati all'atto del collaudo.

Roma, addì 23 settembre 1924.

Il Ministro per i lavori pubblici: SARROCCHI.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale: NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Nomina di un membro nel Consiglio provinciale di sanità di Salerno.

Con R. decreto 11 settembre 1924, il signor avv. Pasquale De Vito è stato nominato membro del Consiglio provinciale di sanità di Salerno per il triennio 1924-926.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 272

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 dicembre 1924

	Media		Media
Parigi	126 28	Belgio	115 40
Londra	107 087	Olanda	9 31
Svizzera	444 95	Peso oro	19 85
Spagna	317 50	Pesos carta	8 72
Berlino (marco oro)	5 50	New-York	23 013
Vienna	0 0325	Oro	444 04
Praga	69 10	Belgrado	33 70
Dollaro canadese	22 975	Budapest	0 0311
Romania	11 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 76
	3.50 % » (1902)	75 75
	3.00 % lordo	51 58
	5.00 % netto	99 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 07

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione — (Elenco N. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	105398	25 —	*De Nunzio Antonietta* fu Pasquale, minore, sotto la patria potestà della madre Palumbo Giovannina di Francesco, vedova *De Nunzio* domic. a Volturino (Foggia).	*Di Nunzio Maria-Antonia* fu Pasquale, minore, sotto la patria potestà della madre Palumbo Giovannina di Francesco, vedova *Di Nunzio*, domic. a Volturino (Foggia).
3.50 %	371868	10.50	Ennas-Casula *Battista* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Casula Margherita fu Francesco, ved. di Ennas Vincenzo, domic. in Cagliari	Ennas-Casula *Efisio* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro
Prest. Naz. 5 %	7844	30 —	Gazzoni *Dolores* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Fermo (Ascoli Piceno).	Gazzoni *Maria Dolores* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.